



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione consiliare n° 94 del 20/12/1996

**Testo modificato: con deliberazione consiliare n° 110 del 30.11.2011
con deliberazione consiliare n° 52 del 06/10/2016**

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è volto a disciplinare la convocazione, le adunanze, il funzionamento e le competenze del Consiglio comunale, per un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari.

Le norme ivi contenute sono integrative della Legge 142/1990 in attuazione di quanto previsto dallo Statuto.

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative, provvede il Presidente.

Un esemplare del presente regolamento deve sempre trovarsi nella Sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

ARTICOLO 2
Luogo delle adunanze consiliari

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo Storico o nella sede legale del Comune.

Il Sindaco, tuttavia, quando ricorrano circostanze speciali o eccezionali, o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può determinare un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

I consiglieri possono avanzare al Sindaco proposte in tal senso.

Nei giorni di seduta sarà esposta nel Palazzo Municipale la bandiera nazionale. Dietro la Presidenza del Consiglio comunale sarà collocato il Gonfalone.

ARTICOLO 3
Polizia dell'Assemblea consiliare

La polizia dell'Assemblea consiliare è esercitata dal Presidente, che impartisce ai vigili urbani di servizio gli ordini necessari. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto e all'organo regionale di controllo.

Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di far uscire immediatamente dalla sala le persone che comunque turbassero l'ordine. Qualora non si individuasse chi causi il disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.

Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

I Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 357 C. P.).

Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio o ai suoi membri, il Presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciandolo all'Autorità competente, previa menzione di quest'ordine nel processo verbale che verrà all'uopo esibito.

La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente.

ARTICOLO 4

Persone ammesse nella Sala delle adunanze

Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, nel compartimento all'uopo riservato nella Sala può accedere qualsiasi cittadino.

Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.

Nessuna persona estranea al Consiglio, ad esclusione degli assessori esterni, può avere accesso, durante la seduta, nella parte della Sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli altri inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinate persone, funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie stesse.

Alla stampa, ove richiesto e possibile, sarà riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.

Ai rappresentanti della stampa è vietato durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

ARTICOLO 5

Disciplina del pubblico

Chiunque acceda alla Sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel precedente art. 4.

CAPO II
DELLA COSTITUZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

ARTICOLO 6
Entrata in carica del Sindaco e dei Consiglieri

Il Sindaco ed i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ed acquistano, con ciò, tutti i diritti inerenti alle loro funzioni.

ARTICOLO 7
Convocazione del Consiglio neo-eletto

La convocazione del Consiglio comunale per la seduta d'insediamento dopo le elezioni deve essere fatta nel termine di 20 giorni.

ARTICOLO 8
Prima seduta dopo le elezioni

Nella prima seduta dopo le elezioni, e, se necessario, in quelle immediatamente successive, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale procede secondo le norme di legge:

- 1) alla convalida ed eventuale surrogazione degli eletti;
- 2) alla discussione ed approvazione, in apposito documento, degli indirizzi generali di governo.

ARTICOLO 9
Convalida ed eventuale surrogazione degli eletti

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni.

Alla discussione e alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neo-eletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità ed incompatibilità sia contestata.

ARTICOLO 10
Elezione del Sindaco e della Giunta

Il Sindaco, eletto dai Cittadini a suffragio universale e diretto, è membro del Consiglio Comunale. Esso nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Non può essere nominato assessore chi ha già ricoperto la stessa carica nei due mandati precedenti. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

CAPO III
DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 11
Convocazioni ordinarie

Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio di funzioni e l'adozione di provvedimenti previsti dalla Legge e dallo statuto.

ARTICOLO 12
Convocazioni straordinarie

Il Consiglio comunale può riunirsi straordinariamente ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza, per:

- a) determinazione del Sindaco;
- b) richiesta della Giunta Municipale;
- c) domanda di almeno I/5 dei Consiglieri in carica.

Spetta ugualmente al Sindaco fissare, con le stesse modalità, il giorno od i giorni e l'ora delle adunanze straordinarie.

ARTICOLO 13
Convocazioni d'urgenza

Qualora necessiti sottoporre al Consiglio l'esame sollecito di determinati affari che non consentano in modo assoluto l'osservanza dei termini per le convocazioni ordinarie e per quelle straordinarie, il Sindaco ha facoltà di convocare il Consiglio medesimo in via d'urgenza.

Il relativo avviso di convocazione, in questo caso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere notificato almeno 24 ore prima dell'adunanza.

In caso di eventi straordinari potranno non essere rispettati i tempi di notificazione.

ARTICOLO 14
Convocazione richiesta da I/5 dei Consiglieri

Nel caso di cui alla lettera C del precedente art.12, la domanda deve essere presentata per iscritto al Sindaco, debitamente sottoscritta da almeno I/5 dei Consiglieri in carica e deve contenere l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti da trattare.

Il Sindaco deve convocare il Consiglio comunale entro 20 giorni dalla data di protocollo della richiesta.

ARTICOLO 15

Richiesta di convocazione da parte di Consiglieri singoli o in numero inferiore ad 1/5 degli eletti

Consiglieri singoli o più consiglieri, anche in numero inferiore a 1/5 di quelli in carica, possono chiedere la convocazione del Consiglio.

La richiesta deve essere presentata per iscritto al Sindaco che provvede ad esaminarla tenendo conto dell'interesse che l'argomento o gli argomenti proposti rivestono, direttamente od indirettamente, per le popolazioni amministrare.

Le decisioni del Sindaco sono comunicate al consigliere o ai consiglieri interessati, e debbono essere adeguatamente motivate quando la richiesta di convocazione del Consiglio non sia accolta, oppure la convocazione sia rimessa a data lontana o imprecisata.

ARTICOLO 16
Ordine del giorno delle adunanze

L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco di concerto con l'ufficio di Segreteria e sulla base delle pratiche istruite dai vari Servizi e relativi uffici, in modo che i Consiglieri, senza dubbi o incertezze in proposito, siano messi in grado di conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

Hanno la precedenza le proposte dell'Autorità governativa o regionale e le questioni attinenti la composizione degli organi istituzionali. Seguono le comunicazioni, le ratifiche delle deliberazioni di urgenza e la comunicazione di quelle adottate, poi le proposte del Presidente e, infine, quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione. Per ultimo saranno iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo l'ordine di presentazione ed inserite dopo le comunicazioni.

Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, dietro proposta del Presidente o di qualunque membro del Consiglio e con l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri presenti.

All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al successivo articolo 18.

ARTICOLO 17
Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

Le proposte di argomenti da trattare in Consiglio avanzate per iscritto da uno o più consiglieri, possono non essere accolte quando ciò non sia ritenuto opportuno o necessario dal Sindaco, che deve però addurne i motivi ai proponenti.

I proponenti, in caso di diniego, possono, nella prima seduta consiliare utile, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno per la successiva adunanza.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene depositata 24, o in caso di festa, 48 ore prima nella sala delle adunanze o presso la Segreteria comunale, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

ARTICOLO 18 **Avvisi di convocazione**

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Sindaco mediante avvisi scritti, da consegnare alla dimora di ciascun consigliere o al domicilio eletto nel Comune.

Ove il Sindaco sia assente o comunque impedito, la convocazione è fatta da chi ne fa legittimamente le veci.

La notificazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

La notificazione fuori del territorio comunale avrà luogo a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà allegato agli atti della seduta consiliare.

I Consiglieri che risiedono abitualmente fuori del Comune avranno cura di segnalare, con dichiarazione scritta all'ufficio di Segreteria comunale, l'indirizzo preciso al quale dovranno essere spediti gli avvisi di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il giorno, l'ora e il luogo di convocazione della seduta, sia in prima che in seconda convocazione;
- b) l'indicazione se trattasi di convocazione d'urgenza.
- d) l'elenco degli oggetti da discutere in seduta pubblica seguiti da quelli da trattare in seduta segreta
- e) la data dell'avviso
- f) la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora il Sindaco abbia fissato più sedute consecutive per la trattazione completa degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, nell'avviso stesso saranno precisati anche i giorni e le ore di ciascuna seduta successiva alla prima.

Ove siano introdotte nuove proposte, non comprese cioè nell'ordine del giorno di prima convocazione, se ne deve dare regolare avviso a tutti i Consiglieri, almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione del Consiglio.

ARTICOLO 19 **Termini per la notifica degli avvisi di convocazione**

L'avviso per le sessioni ordinarie o straordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni interi prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Nel caso in cui non è raggiunto il numero legale per la prima convocazione, la riunione avrà luogo in seconda convocazione e l'avviso sarà notificato solo ai consiglieri assenti.

ARTICOLO 20 **Avvisi al pubblico**

L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Qualora il Consiglio sia convocato d'urgenza l'elenco degli oggetti da trattare in Consiglio comunale deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Il Sindaco inoltre, provvederà ad avvertire la cittadinanza mediante l'affissione di manifesti nelle località più frequentate.

ARTICOLO 21

Deposito e consultazione degli atti

La proposta di deliberazione e gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale cinque giorni prima della seduta per poter essere esaminati dai Consiglieri durante l'orario d'ufficio.

Qualora il Consiglio sia stato convocato d'urgenza, il deposito nella Segreteria comunale degli atti suddetti avrà luogo 24 ore prima dell'adunanza.

I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti che sono richiamati o comunque citati nella proposta di deliberazione, come pure dei bilanci, dei conti consuntivi, dei precedenti verbali consiliari e di tutti gli atti della Giunta municipale soggetti a pubblicazione.

CAPO IV
DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

ARTICOLO 22
Presidenza dell'Assemblea consiliare

Le sedute del Consiglio comunale, salvo le eccezioni di legge, sono presiedute dal Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetta al vice Sindaco, e, in sua assenza, all'Assessore anziano, o, in mancanza, all'assessore più anziano di età presente.

L'anzianità, fra eletti contemporaneamente, è determinata in base al maggior numero di voti riportati e, in caso di parità di voti, in base alla maggiore età.

ARTICOLO 23
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità ed i diritti, apre e chiude le adunanze, dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, precisa i termini della questione sulla quale si discute e si vota, indice la votazione, ne controlla e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e del presente Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Il Presidente può, in ogni momento, fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non si può aprire discussione, né procedere a deliberazioni.

ARTICOLO 24
Segretario dell'Assemblea

Il Segretario comunale è Segretario dell'Assemblea consiliare; in caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario o altro funzionario previo incarico del Prefetto. Il Segretario può farsi assistere da funzionari tecnici o amministrativi del Comune.

Quando il Segretario comunale si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento in esame del Consiglio Comunale, viene sostituito dal Consigliere più giovane per età con l'obbligo di farne menzione nel verbale.

Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti la qualità di membro del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

Il Segretario comunale sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

ARTICOLO 25

Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute dl Consiglio comunale, sono, di regola, pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.

Il Consiglio deve deliberare con l'esclusione del pubblico quando si tratti di questioni che prevedono apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata di persone, sui meriti e demeriti, moralità e, in genere, qualità personali.

Analogo procedimento il Consiglio deve seguire nei casi di ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta municipale su questioni concernenti persone.

Alle sedute segrete passano assistere soltanto i Consiglieri ed il Segretario.

ARTICOLO 26

Apertura dell'adunanza

L'adunanza del Consiglio comunale si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario, per accertare l'esistenza del numero legale.

La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata costatata la presenza del numero legale dei consiglieri.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del Segretario è steso verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo, inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Anche in difetto del numero legale potranno, però, essere fatte dal Presidente al Consiglio quelle comunicazioni che non comportino un atto deliberativo.

Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta, salvo sospensione di massimo 30 minuti per il rientro dei consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

ARTICOLO 27

Numero legale per la validità delle deliberazioni

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, però alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione queste non possono essere poste in votazione se non dopo 24 ore e dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri, ma in questo caso, se la richiesta viene fatta dalla maggioranza dei consiglieri, la deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto viene stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'o.d.g. di una determinata seduta.

Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima, se non nel numero dei votanti.

Non si computano invece i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati.

Ogni Consigliere che sopraggiunge dopo fatto l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine dell'adunanza o che si allontani anche momentaneamente, ne darà avviso motivato al Segretario.

Accadendo che, in una stessa seduta, il Consiglio si trovi in numero legale per talune deliberazioni, e per altre no, deve adottare soltanto le deliberazioni sugli oggetti per i quali esiste il prescritto numero legale. Per gli altri oggetti si fa constatare, nel processo verbale, che non si è stati in grado di deliberare per insufficienza del numero legale.

ARTICOLO 28

Nomina degli scrutatori e loro attribuzione

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, nel caso in cui siano previste votazioni a scrutinio segreto, designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo nell'accertamento dei risultati, per la proclamazione degli stessi.

La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

Gli scrutatori (unitamente al Presidente ed al Segretario dell'assemblea) hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, esaminando le relative schede, e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedendo al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta.

ARTICOLO 29

Approvazione dei verbali della seduta precedente

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente propone l'approvazione dei verbali della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso si intende approvato senza votazione; se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, dà per letto il verbale quando sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

ARTICOLO 30

Comunicazioni del Presidente

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio comunale, senza che questi sia chiamato a deliberare su essi. Sulle comunicazioni del Presidente un Consigliere per

ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti, può intervenire per associarsi o dissentire ed eventualmente presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'o.d.g. dell'adunanza successiva.

ARTICOLO 31

Argomenti ammessi alla trattazione

Dopo le comunicazioni del Sindaco e l'approvazione del processo verbale, il Consiglio passa alla trattazione degli affari che figurano all'ordine del giorno.

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto All'ordine del giorno dell'adunanza.

Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi o per commemorazioni di grande importanza.

Durante la seduta sono vietati discorsi o manifestazioni incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente regolamento interno di procedura.

ARTICOLO 32

Ordine di trattazione degli argomenti

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, quando motivi di urgenza e di opportunità lo consigliano, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito dal Consiglio in qualunque

momento, salva sempre la precedenza delle proposte dell'autorità governativa e regionale.

La proposta di variazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio senza discussione.

Nel caso in cui una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza.

Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente od anche ad altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti aggiunti all'ordine del giorno successivamente alla diramazione degli inviti di convocazione e comunicati ai Consiglieri non più di 24 ore prima.

ARTICOLO 33

Discussione sui vari argomenti

La discussione su ciascun argomento è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Presidente stesso o dell'Assessore del ramo o dei relatori designati dalle commissioni o del Consigliere proponente o del relatore speciale o dei Consiglieri incaricati dal Consiglio.

La relazione può essere omessa, oppure riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. Hanno però la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni, o per proposte pregiudiziali o sospensive, o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.

Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni o prolissità inopportune o usare parole che possono inasprire od offendere e, comunque, senza eccedere la durata di 10 minuti, a meno che si tratti di relazione su un determinato affare sul quale abbiano avuto speciale incarico di riferire. Il Capogruppo o un Consigliere di ciascun gruppo ha diritto ad un intervento di non oltre 15 minuti ed eventuale replica al Presidente o al relatore di non oltre 5 minuti.

Il Sindaco, gli Assessori competenti ed i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati o, infine, per semplici spiegazioni di fatto.

ARTICOLO 34 **Disciplina degli interventi**

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri. A nessuno è permesso di interrompere chi parla tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.

Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri.

Nessun Consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per una questione di carattere incidentale, o per dichiarazione di voto.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Se il Presidente ha richiamato due volte, per qualsiasi motivo, un Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni può togliergli la parola per il resto della discussione.

Se il Consigliere insiste il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei discorsi.

ARTICOLO 35 **Mozione d'ordine**

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, o il rilievo sul modo o l'ordine col quale si intende procedere alla votazione. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente.

Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente la mozione il Consiglio decide per alzata di mano, senza discussione.

Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, può parlare un oratore per ciascun gruppo Consiliare per non più di cinque minuti ciascuno.

ARTICOLO 36

Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri

Ogni Consigliere ha diritto, su ciascun affare iscritto all'ordine del giorno, durante od al termine della discussione, di far proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare il provvedimento proposto dal relatore, ovvero di formulare controproposte.

Le proposte di cui sopra sono effettuate per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, emendamenti o schemi di deliberazione.

Al termine della discussione generale, la Giunta Municipale ed il relatore esprimono il loro parere sulle proposte presentate, che vengono subito poste in votazione, a meno che i presentatori dichiarino di non insistere.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirate dal presentatore possono essere fatti propri da altri.

ARTICOLO 37

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

ARTICOLO 38

Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale pertanto, viene, temporaneamente sospesa dal Presidente.

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e

giudichi sul fondamento dell'accusa; alla Commissione composta di tre membri, il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente al Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche, indirettamente, mediante risoluzioni o mozioni.

ARTICOLO 39

Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione.

Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale, e la discussione non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.

Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di cinque minuti ciascuno.

In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione, con la limitazione di cui al comma precedente, e quindi un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.

ARTICOLO 40

Disciplina dei Consiglieri

I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

Il Consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite.

In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente.

Se un Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Per nessun motivo il Presidente può espellere Consiglieri dall'aula.

ARTICOLO 41

Chiusura della discussione

Dopo la relativa trattazione quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti. Segue poi la votazione con le modalità indicate nel successivo capo V del presente regolamento.

ARTICOLO 42

Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento

Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ciò sia previsto e indicato nell'ordine stesso, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione ha luogo nel giorno e alla medesima ora fissata nell'avviso di convocazione per la riunione iniziale, salvo che nulla sia stato disposto in merito.

In quest'ultimo caso la determinazione del giorno in cui deve avere luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dalla Giunta Municipale, su proposta del Sindaco o di chi ne fa le veci, con l'avvertenza di fissarne la data almeno due giorni dopo, affinché i relativi avvisi di convocazione possano essere recapitati 24 ore prima.

Ai Consiglieri non intervenuti alla riunione, qualora il giorno della successiva adunanza venga stabilito dal Consiglio, deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattare.

Ne consegue che le sedute successive alla iniziale si considerano come questa, pure di prima convocazione.

ARTICOLO 43

Chiusura della seduta consiliare

Il Presidente dichiara sciolta la seduta:

- a) Quando sia esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e siano state eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni;
- b) Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale;

Il Consiglio Comunale, dietro motivata richiesta di almeno tre Consiglieri, può in qualunque momento dichiarare chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano, facendone particolare menzione nel processo verbale.

ARTICOLO 44

Processo verbale delle adunanze (1)

Di ogni adunanza è redatto, dal Segretario Comunale che assiste alle sedute (pubbliche e segrete) il processo verbale, che è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Esso verrà letto al Consiglio Comunale nella successiva adunanza e sarà approvato nei modi indicati dal presente regolamento.

Il Processo verbale, che costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali

delle discussioni, il testo integrale delle proposte di deliberazione, il numero dei voti favorevoli e contrari su ogni proposta.

Gli interventi dei Consiglieri sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi.

Ogni Consigliere ha diritto, ove ne faccia espressa richiesta, che il testo integrale del proprio intervento sia inserito nel verbale, purché ne faccia pervenire al Segretario il relativo testo durante la seduta.

Ogni Consigliere ha anche diritto, ove ne faccia espressa richiesta, che nel verbale venga riportata integralmente su dettatura la propria dichiarazione di voto ed i motivi.

I verbali devono, altresì, indicare l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti e l'esito delle votazioni medesime.

Nei verbali si deve infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita.

Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- a) ingiuriose per i Consiglieri e per gli estranei o per le Autorità
- b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume.

ARTICOLO 44 bis

Disciplina delle riprese audiovisive delle sedute (2)

Il Comune di Chiusi, perseguendo finalità di trasparenza e di pubblicità, può svolgere l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio comunale.

Le riprese audiovisive potranno essere diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune ed i profili dei social network ai quali l'Amministrazione comunale ed i componenti del Consiglio comunale sono iscritti, al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio comunale.

L'esercizio di tali attività di ripresa e di diffusione di materiale audiovisivo dovrà compiersi in modo conforme alle disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il compito di accesso alla documentazione amministrativa, nonché a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Le riprese audiovisive sono vietate nei soli casi di sedute per cui, secondo le motivazioni previste all'art. 25 del presente regolamento, ricorrono le esigenze di segretezza.

Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari o di altre iniziative istituzionali effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio comunale dovranno presentare apposita istanza scritta di autorizzazione diretta al Presidente del Consiglio comunale, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del d.lgs. n.

196/2003 e successive modifiche e integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive potranno utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata; non dovranno arrecare disturbo o arrecare pregiudizio durante lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, non potranno utilizzare le immagini a scopo di lucro, né potranno manipolare artificiosamente il contenuto delle riprese in modo da renderle mendaci o distorsive rispetto alle dichiarazioni espresse ed al reale svolgimento delle sedute del Consiglio comunale.

Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare dovranno essere orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio comunale.

Le registrazioni delle sedute diffuse su internet, in diretta streaming, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune nell'apposito archivio all'uopo predisposto per la durata del mandato consiliare.

Oltre ai casi in cui ricorrano le esigenze di segretezza delle sedute, al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio comunale potrà vietare le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o, comunque, dati la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali dell'interessato.

Il Presidente del Consiglio comunale, nell'esercizio delle prerogative ad esso spettanti ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 267/2000, ha il potere sia di limitare le riprese, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, sia di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata possano arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della seduta consiliare.

(1) Art. modificato con deliberazione consiliare n° 110 del 30.11.2011

(2) Art. sostituito con deliberazione consiliare n° 52 del 06.10.2016

CAPO V DELLE VOTAZIONI

ARTICOLO 45 Sistemi di votazione

L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri optano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.

Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene usata, altresì, ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri.

La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno tre Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del sì e del no, il Segretario fa l'appello e il Presidente proclama l'esito.

La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio accertando che i voti espressi risultino corrispondenti al numero dei votanti e ne proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

ARTICOLO 46 Ordine delle votazioni

L'ordine della votazione è stabilito come segue:

1) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione.

2) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione ad altro tempo

3) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento.

4) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte.

5) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti, o articoli, ovvero quando, la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri.

6) Il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione senza che occorran altre formalità oltre quelle di legge.

ARTICOLO 47

Dichiarazioni di voto

Prima della votazione ogni consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione sia segreta.

Ugualmente ciascun Consigliere ha diritto, nel corso della seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettifiche.

Ha inoltre diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio.

Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare 5 minuti per ciascun oratore.

ARTICOLO 48

Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione

Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Presidente, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza.

Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta la deliberazione non è valida.

Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente.

I Consiglieri che dichiarino formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle per qualsiasi motivo.

Se un provvedimento ottiene un egual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio, anche se si tratti di seduta della stessa sessione ordinaria.

ARTICOLO 49

Interventi nel corso della votazione

Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ARTICOLO 50

Annullamento e rinnovazione della votazione

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

CAPO VI DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ARTICOLO 51 Diritto di iniziativa dei Consiglieri

Ogni Consigliere ha diritto d'accesso ad atti e documenti degli uffici e dell'Archivio comunale. Ogni Consigliere può fare interrogazioni svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.

La consultazione degli atti deve avvenire in modo da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'Archivio comunale.

Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Articolo 52 Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta Municipale, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare o trattare un argomento, se si intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, può essere verbale o scritta e presentata anche nel corso della seduta in conseguenza della discussione.

L'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, nella quale il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante di replicare succintamente e dichiararsi soddisfatto o meno.

In ogni caso l'interrogazione deve essere contenuta entro 5 minuti.

ARTICOLO 53 Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta Municipale per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente o indirettamente il Comune.

Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

E' consentita anche la presentazione di interpellanze in via orale, al principio di seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito dal presente regolamento, o nel corso della seduta

medesima come conseguenza della discussione. In questi casi, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

L'interpellante ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore competente.

Lo svolgimento deve essere contenuto entro 10 minuti e la replica entro 5 minuti.

Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere e la mozione stessa può essere inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

ARTICOLO 54

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto ad incitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Municipale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti per la replica.

La mozione può essere presentata anche nel corso della seduta a conclusione delle discussioni avvenute.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali deve aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

ARTICOLO 55

Svolgimento delle interrogazioni

L'interrogazione viene letta al Consiglio Comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.

Se l'interrogante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore incaricato potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali motivi eventualmente lo sia. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i 5 minuti.

Quando una stessa interrogazione sia sottoscritta da più Consiglieri il diritto di replica alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 56 **Svolgimento delle interpellanze**

Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre 10 minuti. Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore incaricato non possono superare i 10 minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di 5 minuti.

Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 57 **Svolgimento della discussione sulle mozioni**

Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozioni.

Hanno inoltre diritto di intervento nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano, ma nessuno può parlare più di 5 minuti.

Quando, su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni o interpellanze, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore a 5 minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

CAPO VII CAPIGRUPPO CONSILIARI

ARTICOLO 58 Gruppi consiliari e loro Capigruppo

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui nella medesima lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo.

Per le esplicazioni delle loro funzioni consiliari sono messi a disposizione dei gruppi uno o più locali del Comune, a seconda delle possibilità, stabilendo, eventualmente, anche dei turni per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 59 Remissione al Sindaco

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento provvederà il Sindaco, salvo appello, seduta stante, al Consiglio, qualora il provvedimento del Sindaco venga contestato.

ARTICOLO 60 Richiamo a Leggi e disposizioni varie

Per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto richiamo alla legge comunale e provinciale vigente ed al relativo regolamento, alle leggi e disposizioni speciali in materia nonché ai regolamenti della Regione, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

ARTICOLO 61 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva ripubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni a norma di legge.

ARTICOLO 62
Revisione del Regolamento

Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al regolamento. Le proposte sono esaminate dall'apposita commissione consiliare, che riferisce la Consiglio con relazione scritta.

Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari	pag. 2
Art. 3 - Polizia dell'Assemblea Consiliare	pag. 2
Art. 4 - Persone ammesse nella Sala delle adunanze	pag. 3
Art. 5 - Disciplina del pubblico	pag. 3

CAPO II - DELLA COSTITUZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 6 - Entrata in carica del Sindaco e dei Consiglieri	pag. 4
Art. 7 - Convocazione del Consiglio neo-eletto	pag. 4
Art. 8 - Prima seduta dopo le elezioni	pag. 4
Art. 9 - Convalida ed eventuale surrogazione degli eletti	pag. 4
Art.10 - Elezione del Sindaco e della Giunta	pag. 4

CAPO III - DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COM.LE

Art. 11 - Convocazioni ordinarie	pag. 6
Art. 12 - Convocazioni straordinarie	pag. 6
Art. 13 - Convocazioni d'urgenza	pag. 6
Art. 14 - Convocazione richiesta da 1/5 dei Consiglieri	pag. 6
Art. 15 - Richiesta di convocaz. da parte di Consiglieri singoli o in numero inferiore ad 1/5 degli eletti	pag. 7
Art. 16 - Ordine del giorno delle adunanze	pag. 7
Art. 17 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno	pag. 7
Art. 18 - Avvisi di convocazione	pag. 8
Art. 19 - Termini per la notifica degli avvisi di convocazione	pag. 8
Art. 20 - Avvisi al pubblico	pag. 9
Art. 21 - Deposito e consultazione degli atti	pag. 9

CAPO IV - DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONS.

Art. 22 - Presidenza dell'Assemblea consiliare	pag. 10
Art. 23 - Attribuzioni del Presidente	pag. 10
Art. 24 - Segretario dell'Assemblea	pag. 10
Art. 25 - Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 11
Art. 26 - Apertura delle adunanze	pag. 11
Art. 27 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag. 11
Art. 28 - Nomina degli scrutatori e loro attribuzione	pag. 12
Art. 29 - Approvazione dei verbali della seduta precedente	pag. 12
Art. 30 - Comunicazioni del Presidente	pag. 13
Art. 31 - Argomenti ammessi alla trattazione	pag. 13
Art. 32 - Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 13
Art. 33 - Discussione sui vari argomenti	pag. 14
Art. 34 - Disciplina degli interventi	pag. 14

Art. 35 - Mozione d'ordine	pag. 15
Art. 36 - Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri	pag. 15
Art. 37 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità	pag. 15
Art. 38 - Fatto personale	pag. 15
Art. 39 - Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 16
Art. 40 - Disciplina dei Consiglieri	pag. 16
Art. 41 - Chiusura della discussione	pag. 17
Art. 42 - Continuazione della trattazione dell'o.d.g. in caso di mancato esaurimento	pag. 17
Art. 43 - Chiusura della seduta consiliare	pag. 17
Art. 44 - Processo verbale delle adunanze	pag. 18
Art. 44 bis - Registrazione delle sedute	pag. 18

CAPO V - DELLE VOTAZIONI

Art. 45 - Sistemi di votazione	pag. 19
Art. 46 - Ordine delle votazioni	pag. 19
Art. 47 - Dichiarazioni di voto	pag. 20
Art. 48 - Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione	pag. 20
Art. 49 - Interventi nel corso della votazione	pag. 20
Art. 50 - Annullamento e rinnovazione della votazione	pag. 21

CAPO VI - DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 51 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri	pag. 22
Art. 52 - Interrogazioni	pag. 22
Art. 53 - Interpellanze	pag. 22
Art. 54 - Mozioni	pag. 23
Art. 55 - Svolgimento delle interrogazioni	pag. 23
Art. 56 - Svolgimento delle interpellanze	pag. 24
Art. 57 - Svolgimento della discussione sulle mozioni	pag. 24

CAPO VII - CAPIGRUPPO CONSILIARI

Art. 58 - Gruppi consiliari e loro Capigruppo	pag. 25
---	---------

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Remissione al Sindaco	pag. 25
Art. 60 - Richiamo a leggi e disposizioni varie	pag. 25
Art. 61 - Entrata in vigore del Regolamento	pag. 25
Art. 62 - Revisione del Regolamento	pag. 26

* * * * *